



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

### Indice

#### Corte costituzionale

1. Corte cost., 30 luglio 2021, n. 178, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011;
2. Corte cost., 30 luglio 2021, n. 175, sull'equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo penale;

#### Corte di cassazione – sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 12 agosto 2021, n. 22746, sul riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di un concorso;
4. Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970, sulle conseguenze che si producono in giudizio nel caso di fusione per incorporazione tra due società.

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

5. Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893, sulla decorrenza del termine per l'inizio dell'azione disciplinare nel caso di sentenza della Corte di cassazione dichiarativa della inammissibilità del ricorso;
6. C.g.a., sez. giur., 14 agosto 2021, n. 545, sulla sentenza breve in fase cautelare;
7. Cons. Stato, Ad. plen., 6 agosto 2021, n. 14, sulla spettanza della revisione prezzi in caso di recesso dal contratto di appalto a seguito di interdittiva antimafia;
8. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. I, 9 agosto 2021, n. 9343, dichiara illegittimo l'obbligo di indossare la mascherina per l'intera giornata scolastica se sono rispettate le distanze tra banchi.

## Consiglio di Stato - Pareri

9. [Cons. Stato, sez. I, 17 agosto 2021, n. 1408](#), sul cumulo dei benefici erogati a carico del Fondo di solidarietà civile e regime transitorio;
10. [Cons. Stato, sez. I, 11 agosto 2021, n. 1397](#), sul regolamento per l'accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi.

## Normativa ed altre novità di interesse

11. [Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118](#) – Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (in G.U. n. 202 del 24 agosto 2021; in vigore dal 25 agosto 2021);
12. [Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117](#) – Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (in G.U. n. 201 del 23 agosto 2021; in vigore dal 24 agosto 2021);
13. [Legge 6 agosto 2021, n. 113](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in G.U. n. 188 del 7 agosto 2021 – S.O. n. 28; in vigore dall'8 agosto 2021);
14. [Legge 4 agosto 2021, n. 109](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (in G.U. n. 185 del 4 agosto 2021; in vigore dal 5 agosto 2021);
15. [Segretariato Generale Della Giustizia Amministrativa - Decreto 28 luglio 2021](#) - Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021);
16. [Segretariato Generale Della Giustizia Amministrativa - Decreto 28 luglio 2021](#) - Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa (in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021);
17. [Legge 29 luglio 2021, n. 108](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 – S.O. n. 26; in vigore dal 31 luglio 2021).

## Corte costituzionale

(1)

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) limitatamente alle parole "e all'articolo 640-bis del codice penale".**

[Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2021, n. 178, Pres. Coraggio, Est. Amato](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»;

b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

**(2)**

**La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale della disciplina legislativa in forza della quale la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale, di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, comporta la inammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della medesima legge, della domanda di equa riparazione.**

**[Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2021, n. 175, Pres. Coraggio, Est. Petitti](#)**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

**Corte di cassazione – sezioni unite civili**

**(3)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sul riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria di un concorso.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – ordinanza 12 agosto 2021 n. 22746 – Pres. Travaglino, Est. Esposito](#)**

La cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, che incide su una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d.P.R. n. 165 del 2001.

**(4)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sulle conseguenze che si producono nel giudizio in caso di fusione per incorporazione tra due società.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – sentenza 30 luglio 2021 n. 21970 – Pres. Spirito, Est. Nazzicone](#)**

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la

facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), a cura del consigliere Giulia Ferrari.**

**(5)**

**La II Sezione si pronuncia sulla decorrenza del termine per l'inizio dell'azione disciplinare nel caso di sentenza della Corte di cassazione dichiarativa della inammissibilità del ricorso.**

### **Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 16 agosto 2021, n. 5893 – Pres. De Francisco, Est. Politi**

Il termine previsto dall'art. 1392, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per l'inizio dell'azione disciplinare a carico di un militare, conseguente ad un fatto di rilevanza penale, ha natura perentoria e, nel caso di sentenza della Corte di cassazione dichiarativa della inammissibilità, decorre nel momento in cui l'Amministrazione ha avuto cognizione del dispositivo della sentenza, senza che possa, in alcun modo, assumere rilevanza la successiva acquisizione cognitiva della motivazione della pronuncia di inammissibilità.

**(6)**

**Il C.g.a. delinea i presupposti per concludere il giudizio con una sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare.**

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, decreto cautelare, 14 agosto 2021, n. 545 - Pres. De Nictolis](#)

Ai sensi dell'art. 60 c.p.a. il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, previo avviso alle parti, "salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti", dichiarazione che, nel caso di svolgimento dell'udienza camerale da remoto, deve essere esternata o nelle note di udienza o in sede di discussione orale previa richiesta della stessa.

Sulle parti del processo amministrativo incombe il dovere di chiarezza nella redazione degli scritti difensivi (art. 3 c.p.a.), che esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come la riserva di una domanda futura che non equivalendo, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa.

(7)

**L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla spettanza della revisione prezzi in caso di recesso dal contratto di appalto a seguito di interdittiva antimafia.**

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 6 agosto 2021, n. 14 – Pres. Patroni Griffi, Est. Caleca](#)

Negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura selettiva, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate

da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso; nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006.

Preliminarmente l’Adunanza plenaria ha richiamato i principi espressi, anche in ordine alla natura dell’interdittiva antimafia, dalla stessa Adunanza plenaria 6 aprile 2018, n. 3 e 26 ottobre 2020, n. 23.

Ha premesso l’Adunanza plenaria che negli appalti di servizi, quale è quello per cui è processo, in cui l’aggiudicazione e quindi la determinazione del prezzo contrattuale seguono a una procedura di evidenza pubblica, il valore dei servizi già eseguiti, pagabile nel limite delle utilità conseguite, può essere ritenuto coincidente con il prezzo contrattuale pattuito dalle parti.

Il prezzo contrattuale, stabilito a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, deve infatti ritenersi coincidente con il miglior prezzo di mercato conseguibile e quindi con il valore di mercato della prestazione. Finalità della gara è proprio quella di individuare il contraente che offra un prezzo che meglio corrisponda al valore di mercato della prestazione che la pubblica amministrazione intende acquisire per soddisfare i bisogni che la hanno indotta ad esperire il procedimento ad evidenza pubblica.

Nei contratti di prestazione periodica o continuativa di servizi, quindi, il prezzo tende a coincidere con il valore della prestazione, e sarebbe connotata da profili patologici una situazione in cui la pubblica amministrazione si trovasse a pagare un prezzo che sotto il profilo economico si allontanasse oltre misura dal valore dell’utilità che la stessa abbia, di fatto, a conseguire.



Ha aggiunto l'Adunanza plenaria, con riferimento all'"utilità conseguite", che la peculiarità dell'appalto di servizi, connotato da prestazioni tipologicamente prefissate, standardizzate e "ripetitive" nel corso della durata contrattuale, con pagamenti periodici delle stesse, implica che le prestazioni eseguite siano scorporabili e omogenee nella loro utilità, ed è perciò ben difficile che le prestazioni eseguite prima del recesso e non ancora pagate abbiano una "utilità" diversa dalle prestazioni periodiche già pagate, salvo diversa dimostrazione, da parte della stazione appaltante, di aver conseguito dalle prestazioni ripetitive già eseguite e non ancora pagate una utilità inferiore rispetto alle prestazioni periodiche già eseguite e pagate.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

**Si vedano anche le sentenze dell'Adunanza plenaria del 6 aprile 2018, n. 3, oggetto di News USGA del 12 aprile 2018, e del 26 ottobre 2020, n. 23, oggetto di News USGA n. 116 del 9 novembre 2020.**

(8)

**Il T.a.r. dichiara illegittimo l'obbligo di indossare la mascherina per l'intera giornata scolastica se sono rispettate le distanze tra banchi.**

**[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, sentenza 9 agosto 2021, n. 9343 – Pres. Savo Amodio, Est. Marzano](#)**

E' illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l'uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Covid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa

essere esonerato dall'uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà; tale d.P.C.M. si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.

## Consiglio di Stato - Pareri

(9)

**La Sezione I si pronuncia sul cumulo dei benefici erogati a carico del Fondo di solidarietà civile e sul regime transitorio.**

**[Consiglio di Stato, sezione I, parere 17 agosto 2021, n. 1408 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)**

I benefici erogati a carico del Fondo di solidarietà civile di cui all'art. 2-*bis*, d.l. n. 187 del 2010 in favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, non possono essere cumulabili con le provvidenze erogate in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 3, l. n. 466 del 1980, ivi comprese quelle previste dall'art. 82, l. n. 388 del 2000.

Il termine stabilito dall'art. 18, d.m. n. 162 del 2013 – che disciplina il regime transitorio relativo alle situazioni riferibili a sentenze passate in giudicato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. n. 217 del 2010, di conversione del d.l. n. 187 del 2010, e la data di entrata in vigore del d.m. n. 162 del 2013 - ha natura perentoria e, superato il predetto termine, si incorre nell'inammissibilità della domanda.

(10)

La Sezione I si pronuncia sul regolamento per l'accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e sulla modalità di partecipazione ai costi.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 11 agosto 2021, n. 1397 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

È illegittimo il regolamento per l'accesso ai servizi sociali del Comune di Varese che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo.

## Normativa ed altre novità di interesse

(11)

[Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118](#) – Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (in G.U. n. 202 del 24 agosto 2021; in vigore dal 25 agosto 2021);

(12)

[Decreto legge 17 agosto 2021, n. 117](#) – Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto

nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (in G.U. n. 201 del 23 agosto 2021; in vigore dal 24 agosto 2021);

(13)

[Legge 6 agosto 2021, n. 113](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in G.U. n. 188 del 7 agosto 2021 – S.O. n. 28; in vigore dall'8 agosto 2021);

(14)

[Legge 4 agosto 2021, n. 109](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* e istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (in G.U. n. 185 del 4 agosto 2021; in vigore dal 5 agosto 2021);

(15)

[Segretariato generale della giustizia amministrativa - decreto 28 luglio 2021](#) - Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021);

(16)

[Segretariato generale della giustizia amministrativa - Decreto 28 luglio 2021](#) - Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa (in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021);

(17)

[Legge 29 luglio 2021, n. 108](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 – S.O. n. 26; in vigore dal 31 luglio 2021).